



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società – diversa ratio

## **Descrizione**

Ferma la funzione retributiva e la necessità di garantire proporzionalità e congruità nell'applicazione delle sanzioni, sussiste «una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general-preventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali. (Nel caso di specie la reclamante aveva richiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), CGS così alterando il limite edittale previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S.).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 55/CFA/2023-2024/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 12 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 6 novembre 2023 (ANR NF Ardea Calcio-PF)**